

ON. LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE LAZIO

R.G. 6814/2023

ISTANZA CAUTELARE

ANCHE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

(con istanza di abbreviazione termini ex art. 53 c.p.a.)

Nell'interesse di

La Rosa Giovanni, ***, rappresentato e difeso, giusta procura congiunta al ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 83 comma 3 del c.p.c., dall'Avv. Salvatore Molè (c.f. MLOSVT85L10H163H, p.e.c. salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it), con domicilio digitale, ex art. 25, commi 1-bis e 1-ter, c.p.a., alle p.e.c. salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it al quale si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente giudizio oltre al telefax 09321915638

Contro

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura di Stato con sede in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.; PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato con sede in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.; PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato con sede in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.; PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato con sede in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.; PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Commissione interministeriale RIPAM, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura di Stato con sede in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.; PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Commissione Esaminatrice del Concorso, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura di Stato con sede in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.; PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Formez PA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sede legale e amministrativa in Viale Marx n. 15, 00137 Roma.; PEC: protocollo@pec.formez.it;

e nei confronti di

Vulcano Delmira, *** (in graduatoria al 1054° posto con 28,5 punti);

Baldassari Agnese, *** (in graduatoria al 1050° posto con 28,5 punti);

nonché nei confronti di

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore del ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovino in posizione migliore rispetto al ricorrente (con punteggio compreso tra 27,5 punti e 28,5), nei confronti dei quali si propone, come in calce al presente atto, istanza di notificazione per pubblici proclami.

nel ricorso iscritto al R.G. 6814/2023

proposto per l'annullamento

della Graduatoria di merito e della Graduatoria dei vincitori – entrambe pubblicate il 24-2-2023 e successivamente rettificata in data 19-4-2023 - del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021)", profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicata in data 24.02.23, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente in merito ai titoli dichiarati in domanda; del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 22.02.23;

della Graduatoria dei vincitori rettificata pubblicata in data 19.04.23;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: *a.* il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente con specifico riferimento, tra gli altri, all'art. 7, paragrafo 3, relativo all'attribuzione dei punteggi sui titoli con ingiusta equiparazione tra laurea triennale e magistrale; *b.* i verbali sottesi alla valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene non conosciuti; *c.* ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; *d.* gli avvisi di scorrimento della graduatoria;

nonché per la declaratoria di illegittimità

ovvero per la disapplicazione

della clausola del bando di cui all'art. 7, paragrafo 3, per la discriminatoria valutazione dei titoli di studio in ragione di quanto argomentato in ricorso;

e per la conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione del ricorrente assegnandogli il maggior punteggio a cui ha diritto in relazione alla valutazione dei titoli (laurea magistrale), adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione;

ed in ogni caso, con l'ordine

nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del medesimo.

A).

IN FATTO

Brevemente in premessa.

a).i.

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli di diverse amministrazioni (pubblicato in G.U., 4^a serie concorsi, al n. 104 del 31 dicembre 2021), optando per il “*Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)*”.

Nella graduatoria pubblicata il 19.04.23, il ricorrente si collocava alla posizione n. 2.455 con il punteggio di 27,5 punti (di cui 26,25 venivano conseguiti nell’ambito della prova selettiva scritta, 1 punto per la laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in giurisprudenza (LM) e 0,25 per il possesso di un master di primo livello).

a).ii.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, iscritto al R.G. 6814/2023 – i cui motivi devono intendersi in questa sede integralmente richiamati - il ricorrente ha lamentato l’illegittima equiparazione del diploma di laurea triennale (L) al diploma di laurea magistrale a ciclo unico (LM), conseguendone il mancato riconoscimento di un punteggio aggiuntivo alla laurea quinquennale rispetto ai possessori del diploma di laurea triennale, risultando invero illegittima ed ingiusta l’attribuzione indistinta di 1 punto per ambedue i titoli sebbene di diverso peso.

Indi il ricorrente ha chiesto la rettifica del proprio punteggio da 27,5 punti a 28,5 punti (con il riconoscimento di 1 punto aggiuntivo da attribuire al diploma di laurea magistrale) derivandone l’utile posizionamento in graduatoria al 1284° posto, inserendosi così all’interno del contingente di prossima assunzione ovvero potendo protendere all’assunzione al primo utile scorrimento.

Sul punto, l'indirizzo di Codesto TAR è ormai pacifico ritenendo che *“nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento / la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale / quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi per il livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (Cfr. tra le tante: TAR del Lazio n.6922/2018; TAR del Lazio n.12613/2021; Tar del Lazio ordinanza n.1739/2022 e n.3193/2022, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104)

a).iii.

La precedente fase cautelare.

Il ricorso introduttivo era assistito da domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ma successivamente rinunciata ritenuto che in vista della camera di consiglio del 13-6-2023 erano state avviate le procedure assunzionali solo per un primo contingente di idonei vincitori e sino alla posizione n. 1.250, mentre dall'accoglimento della domanda cautelare il ricorrente sarebbe rientrato, con riserva, in un secondo contingente di assunzioni, risalendo alla posizione n. 1284 (con il punteggio rettificato a 28,5 punti), tra le posizioni di coloro, quindi, per i quali non risultavano ancora calendarizzate le convocazioni. La circostanza era tale per cui il ricorrente rinunciava alla spiegata domanda cautelare non essendovi, al tempo, l'attualità del danno.

a).iv.

Nuove circostanze in fatto.

Successivamente, con comunicazione del 23-2-2024, prot. 13900, al ricorrente è stata comunicata l'assegnazione al Ministero dell'Interno con invito, in vista

di eventuali scorrimenti, alla scelta delle sedi secondo il proprio ordine di preferenza. Il ricorrente ha quindi opzionato, con preferenza, i distaccamenti ministeriali nella regione Sicilia (in ragione della propria residenza familiare in provincia di Ragusa).

Con successiva e recentissima comunicazione del **18-3-2024**, prot. 27136, al ricorrente è stata inaspettatamente comunicata l'immediata "*Assunzione per scorrimento della graduatoria per la copertura di 810 posti vacanti*" a decorrere dall' 8-5-2024 presso la Prefettura di Potenza, con collocazione al 163° posto di tale contingente (con riferimento al proprio punteggio di 27,5 punti).

B).

Istanza cautelare,
anche monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

b).i

Sul fumus.

Richiamando quanto già argomentato con il ricorso introduttivo, al cui contenuto per sinteticità si rimanda, in questa sede si sottopone quanto segue anche in ragione dei precedenti conformi di Codesta Sezione e riferiti al medesimo concorso (Sentenze nn. 1921/2024, 19272/2023, 18905/2023, 18807/2023, 18809/2023, tutte rese nella forma semplificata ex art. 74 del c.p.a. per la ritenuta manifesta fondatezza delle censure mosse avverso la mancata valutazione del punteggio aggiuntivo al diploma di laurea magistrale rispetto al titolo triennale) "*con ogni conseguenza rispetto alla rideterminazione del punteggio complessivo ed alla corretta collocazione in graduatoria della parte ricorrente, alla quale, in sede di valutazione dei titoli, in applicazione della regola di bando, andavano dunque attribuiti complessivi 2 punti per il composito e superiore titolo di laurea posseduto*" (sentenze n. 18807 e n. 18809 cit.)

È stato quindi ritenuto che l'art. 7, comma 3, del bando è affetto *in parte qua* da irragionevolezza, in ragione della equiparazione tra titoli di studio che si pongono a conclusione di percorsi accademici di natura e durata differente, con attribuzione alle lauree triennali e alla laurea magistrale a ciclo unico del medesimo punteggio. Tale valutazione di equipollenza si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dalla disciplina statale dei diplomi universitari contenuta nel D.M. del 03 novembre 1999, n. 509, e nel successivo D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, che contemplano i vari titoli universitari secondo il seguente ordine crescente: laurea (triennale); laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca.

Tanto determinerebbe, in tesi, una evidente disparità di trattamento tra i candidati in possesso della laurea triennale congiuntamente alla laurea specialistica/magistrale (c.d. 3+2) e i candidati in possesso di laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea (c.d. laurea vecchio ordinamento), atteso che il criterio di valutazione in discorso consentirebbe, ai primi, di ottenere due punti (un punto per la laurea triennale e un punto la laurea biennale) e, ai secondi, soltanto un punto, nonostante si tratti di percorsi di studi di uguale durata e valore.

La superiore argomentazione non può che condurre a un giudizio di irragionevolezza del criterio di valutazione dei titoli di laurea ivi contenuto.

Sull'argomento – relativamente al medesimo concorso - è estremamente esaustiva la motivazione recata in seno alla Sentenza di Codesta Sezione n. 18905/2023, secondo cui *“Al riguardo deve evidenziarsi che i titoli di studio indicati nell’art. 7, comma 3, che menziona la “laurea”, il “diploma di laurea” la “laurea specialistica” e la “laurea magistrale”, rinvengono una specifica corrispondenza, sotto il profilo letterale, nella normativa primaria e secondaria richiamata dal bando.*

In particolare:

- la Legge del 19 novembre 1990, n. 341, contempla il “diploma di laurea (DL)” di “durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei, che aveva lo scopo di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore” (art. 3).

- il D.M. del 03 novembre 1999, n. 509, riformando l’ordinamento didattico universitario, ha poi introdotto la “laurea (L)”, dalla durata normale di tre anni (art. 8), che “ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali” e la “laurea specialistica (LS)”, dalla durata normale di due anni dopo la laurea (art. 8), che “ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” (art. 8);

- il successivo D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, modificando sensibilmente la previgente disciplina, ha previsto la “laurea (L)”, dalla durata normale di tre anni (art. 8), che “ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali” e la “laurea magistrale (LM)”, dalla durata normale di due anni dopo la laurea (art. 8), che “ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali” (art. 3).

Con la riforma dell’ordinamento didattico universitario, pertanto, il percorso di studi propedeutico al conseguimento del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento è stato “sostituito” da un percorso di studi a struttura bifasica (c.d. 3 + 2) o articolato in 5 anni (c.d. laurea magistrale a ciclo unico).

Tale corrispondenza di valore è del resto confermata dall’art. 1 del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, n. 233, che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, equipara i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M..509/99 alle lauree specialistiche e alle

lauree magistrali delle classi di cui ai Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009.

Dall'esame della normativa su richiamata, dunque, si evince la maggiore valenza della laurea magistrale a ciclo unico, quale quella del ricorrente, rispetto alla sola laurea triennale. Tale principio è già stato affermato in numerose pronunce di questo Tribunale, invocate dalla parte ricorrente, secondo cui "Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate." (ex multis, TAR Lazio, sez. IV, 8 aprile 2022 e precedenti ivi richiamati).

L'irragionevolezza della clausola emerge altresì in ragione del differente trattamento riservato dalla medesima previsione della lex specialis (salva la non corretta interpretazione da parte della Commissione, anch'essa oggetto di contestazione da parte di altri candidati, il che, tuttavia, esula dall'oggetto del ricorso in esame) ai candidati in possesso della laurea magistrale a ciclo unico (lo stesso ragionamento vale per diploma di laurea vecchio ordinamento) rispetto a quelli in possesso di una laurea biennale (specialistica o magistrale) ai quali, in ragione del possesso anche della propedeutica laurea triennale, viene riconosciuto un punteggio complessivo pari a due punti (un punto per ogni titolo). In base all'interpretazione letterale della disposizione, invero, non appaiono prospettabili diverse soluzioni ermeneutiche che, ad esempio, riconoscano ai possessori di un titolo superiore, quale la laurea specialistica o

magistrale, un unico punto in ragione dell' "assorbimento" della laurea triennale, che necessariamente lo precede.

Si esclude, inoltre, che la scelta operata dall'Amministrazione rientri in un ambito riservato dell'azione amministrativa, come tale insindacabile dal giudice. Le scelte discrezionali o tecnico-discrezionali dell'Amministrazione indicente non si sottraggono, infatti, al sindacato del giudice, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere, nel caso in cui risultino manifestamente irragionevoli; è quanto si rinviene nella specie, come in precedenza diffusamente argomentato.

Venendo ora all'esame del petitum principale, cui è funzionale la previa impugnazione in parte qua del bando, ove si richiede l'assegnazione di 2 punti in ragione della ritenuta necessaria e ragionevole differenziazione fra laurea magistrale a ciclo unico e laurea triennale, questo Collegio è ben consapevole che al Giudice è sottratto il sindacato sostitutivo, altrimenti impingendo lo stesso in un'attività riservata all'Amministrazione.

Tuttavia la lettura piana della clausola del bando induce ragionevolmente a concludere che, stante la previsione dell'attribuzione di 1 punto per ciascuna laurea e ritenuta l'illegittimità della clausola medesima unicamente con riguardo alla laurea magistrale a ciclo unico – posseduta dall'odierno ricorrente - ed al diploma di laurea vecchio ordinamento, in considerazione della chiara e dovuta attribuzione di 2 punti in relazione alla somma di laurea triennale e laurea magistrale o specialistica, non possono logicamente che essere assegnati ugualmente 2 punti con riguardo alla l a quella magistrale a ciclo unico (ed al diploma di laurea vecchio ordinamento).

L'Amministrazione ha già speso il proprio potere discrezionale, riconoscendo 1 punto per ogni laurea, che comporta l'assegnazione di 2 punti complessivi per il possesso congiunto di laurea triennale e laurea magistrale o specialistica; di conseguenza, una volta dichiarata dalla Sezione

l'illegittimità della previsione dell'attribuzione di 1 solo punto anche per il possesso della superiore laurea magistrale a ciclo unico o del diploma di laurea vecchio ordinamento, entrambe equipollenti, costituisce espressione di attività vincolata e coerente con quanto già deciso come sopra riconoscere 2 punti per tali tipologie di lauree in ultimo indicate. L'attribuzione di un diverso punteggio sarebbe evidentemente censurabile" (TAR Lazio, Sez. IV ter, 18905/2023).

b).ii.

Sul periculum.

Il *fumus* è ampiamente provato.

In ordine al danno grave ed irreparabile si evidenzia quanto segue.

Al ricorrente, residente a Ragusa con la propria famiglia, in data 18-3-2024 è stata comunicata (con nota prot. 27136) l'immediata assunzione presso la Prefettura di Potenza essendo rientrato, tramite scorrimento, al 163° posto (col proprio punteggio di 27,5 punti) di un contingente di 810 posti vacanti presso il Ministero dell'interno.

Il riconoscimento di 1 punto aggiuntivo consentirebbe al ricorrente, con la rettifica a 28,5 punti, di avanzare sino alle prime posizioni di tale contingente, indi con la possibilità di poter scegliere la sede nel rispetto delle preferenze prescelte ovvero di potersi vedere assegnata una sede infraregionale in uno dei distaccamenti ministeriali della Regione Sicilia, propria regione di residenza familiare.

Ai sensi dell'art. 10 del bando (recante "*Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio*") infatti "*I candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2*".

Or, ai fini della richiesta tutela cautelare monocratica, una decisione che pervenga all'esito della camera di consiglio - verosimilmente con Sentenza in forma semplificata come per i precedenti casi analoghi già trattati da Codesta Sezione - non porrebbe in tempo utile entro il termine dell'8-5-2024 (data di convocazione perentoria per la firma del contratto presso la Prefettura di Potenza) in ragione dei tempi di notifica ai controinteressati che non consentirebbero la trattazione alle udienze camerali di aprile.

La rettifica del punteggio con riserva a 28,5 punti (ossia 27,5 + 1), già in fase monocratica, consentirà all'Amministrazione procedente di ricollocare immediatamente il ricorrente secondo il nuovo punteggio spettante e disponendo, con certa conferma nel merito, la nuova destinazione lavorativa senza inutili trasferimenti fuori regione, stravolgimenti e pregiudizi sui contratti che verranno sottoscritti anche dagli altri candidati vincitori presso le sedi di opzione del ricorrente.

Sussiste quindi una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile che verrebbe fissata solo successivamente alla prova dell'avvenuta notifica ai controinteressati.

Risulta quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare, anche monocratico, volto al rapido riesame dei titoli del ricorrente finalizzato al ricalcolo del suo punteggio complessivo (da 27,5 punti a 28,5) e alla successiva collocazione nella graduatoria di merito, consentendogli di conseguenza di effettuare la "*scelta delle amministrazioni di destinazione*".

A tal proposito, l'effettiva tutela giurisdizionale degli interessi legittimi in fase cautelare è possibile tramite provvedimenti di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi con strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale.

Tali esigenze cautelari si impongono vieppiù laddove la decisione del ricorso dovesse pervenire all'esito della fase di merito, con grave pregiudizio per il ricorrente che si troverebbe costretto al trasferimento in altra regione rispetto a quella di residenza familiare.

In via meramente subordinata, ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., ove si ritenga che le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissare con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito

ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 41, QUARTO COMMA E 52,
SECONDO COMMA DEL CPA

Considerato che sussistono oggettive difficoltà per la notificazione individuale del ricorso, visto l'elevato numero di controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata, anche con riferimento al contingente degli 810 candidati richiamati a ricoprire i posti vacanti presso le sedi del Ministero dell'Interno, si formula istanza al Presidente affinché questi autorizzi la **notifica per pubblici proclami**, nelle modalità e nei termini che l'Ill.mo Presidente riterrà opportuni ovvero necessari.

Per quanto esposto,

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Accogliere, inaudita altera parte, l'istanza cautelare monocratica con pronuncia propulsiva;

Accogliere l'istanza cautelare collegiale, **concedendo ex art. 53 c.p.a. l'abbreviazione dei termini per la fissazione della camera di consiglio**, indi sospendere tutti i provvedimenti e gli atti impugnati e concedere ogni utilità seppur in via interinale anche mediante l'adozione di misure cautelari propulsive o di remand, ordinando all'Amministrazione di rettificare legittimamente il punteggio spettante ai distinti cicli di laurea (punti 1 per la laurea triennale e punti 2 per la laurea magistrale), ovvero, ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., ove si ritenga che le esigenze del ricorrente siano tutelabili

adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissare con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito.

Nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati e condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito dalla ricorrente e l'inclusione nella posizione spettante della graduatoria finale dei vincitori.

Emettere ogni ulteriore e consequenziale statuizione sulle spese.

Trattandosi di istanza cautelare in seno al ricorso già pendente, il contributo unificato non è dovuto.

Avv. Salvatore Molè

(f.to digitalmente)